

STATUTO DELLA FONDAZIONE "CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE" DI UDINE

ART. 1 – Denominazione e Sede

È costituita con sede in Udine la Fondazione "Centro di ricerche economiche e formazione" in breve anche "CREF".

ART. 2 – Scopi

La Fondazione, istituzione culturale senza fini di lucro, persegue i seguenti scopi:

- Promuovere la ricerca nel campo dell'economia regionale e settori affini, anche in relazione alle ricadute dei settori del welfare e della sanità, anche nei suoi raccordi nazionali ed internazionali, ed inclusi gli aspetti tecnico-giuridici;
- Curare lo scambio, la documentazione, la diffusione e l'applicazione delle cognizioni scientifiche in tali campi, stabilire attive relazioni con istituzioni similari, nazionali ed internazionali;
- Conseguire la collaborazione degli studiosi e ricercatori più qualificati;
- Creare biblioteche e servizi informativi e di calcolo;
- Curare la formazione, riqualificazione e aggiornamento, attraverso corsi, seminari, convegni;
- Curare la pubblicazioni di trattati e riviste;
- Svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 3 – Struttura della Fondazione

Per il raggiungimento dei suddetti scopi la Fondazione potrà istituire nel territorio regionale appositi istituti, centri e dipartimenti e potranno essere istituiti un dipartimento per le ricerche e una scuola avanzata di formazione.

Il dipartimento e la scuola potranno essere suddivisi in sezioni, e potranno essere istituite sezioni per i servizi comuni, su proposta del comitato scientifico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 4 – Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nel presente statuto.

Il patrimonio è inoltre costituito dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio.

ART. 5 – Entrate

La Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- Redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 4;
- Contributi ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- Eventuali proventi derivanti da ricerche, studi e altre iniziative svolti dalla Fondazione; detti proventi, detratte le spese, devono essere integralmente destinati al perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 6 – Fondatori

Possono divenire Fondatori, ammessi con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli Enti che assumendo i diritti ed i doveri connessi al ruolo intendano partecipare

alla vita della Fondazione, condividendone gli scopi.

Il nuovo Socio Fondatore dovrà contribuire al Patrimonio della Fondazione di cui all'art. 4 nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'ammissione, e comunque in misura non inferiore a 26.000,00 euro.

ART. 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Comitato scientifico;
- Il Segretario generale;
- L'Organo di controllo.

ART. 8 – Del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione e durano in carica quattro anni.

Spetta al Presidente:

- Rappresentare legalmente la Fondazione;
- Convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
- Coadiuvato dal Segretario generale curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e curare i rapporti con i soci;
- Sottoscrivere tutti gli atti e quanto occorra per la gestione degli affari deliberati;
- Vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- Curare l'osservanza dello Statuto;
- Adottare in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

L'intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, essendo anche il Vicepresidente investito in via disgiunta della legale rappresentanza della Fondazione.

ART. 9 – Del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto dai fondatori, ovvero dai loro rappresentanti legali o da delegati da questi e, fino al numero di tre, da rappresentanti eletti triennialmente dai benemeriti riuniti in apposita assemblea secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione con apposito Regolamento.

A ciascun Socio Fondatore che si aggiungerà nel tempo secondo le previsioni dell'articolo 6 dello Statuto spetterà il diritto di nominare un componente del Consiglio di amministrazione.

La perdita della rappresentanza legale o della delega a rappresentare il Socio Fondatore comporta la decadenza da componente del Consiglio di amministrazione e da qualsiasi altra carica ricoperta in Fondazione.

Il componente decaduto, tuttavia, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina, delega o designazione del nuovo componente.

Se per qualsiasi motivo viene meno il Socio Fondatore, il componente del Consiglio di amministrazione da esso nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'incarico, salvo dimissioni. In quest'ultimo caso il consigliere dimissionario non verrà sostituito.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- Provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con i più ampi poteri, senza limitazioni; ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità della Fondazione e per promuoverne l'incremento;
- Predisporre gli indirizzi programmatici con gli eventuali piani annuali e poliennali di attuazione dei fini statutari, anche sulla base di programmi proposti dal Comitato scientifico;
- Eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- Nominare i componenti del Comitato scientifico, del quale stabilisce numero e composizione, e dell'Organo di controllo, fissando i relativi compensi;
- Nominare il Segretario generale e determinarne il compenso;
- Nominare i dipendenti e i collaboratori determinandone la retribuzione;
- Predisporre e approvare gli eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione e degli organismi nell'ambito di questa istituiti;
- Deliberare in ordine all'attuazione dei programmi, studi, ricerche, corsi proposti dal Comitato scientifico;
- Approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e quello consuntivo entro il mese di aprile dell'anno seguente;
- Disporre l'istituzione di istituti, centri, dipartimenti;
- Determinare le modalità per l'attribuzione, con maggioranza qualificata non inferiore a 3/5, della qualifica di "benemerito", ivi inclusa la definizione temporale della stessa, a coloro che versino alla Fondazione un contributo in misura non inferiore alla metà di quella assicurata dai Fondatori, e, comunque, dell'entità stabilita dal Consiglio di amministrazione;
- Determinare il numero dei rappresentanti dei benemeriti in seno al Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti o su richiesta dell'Organo di controllo.

Per la validità della seduta è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni risultano approvate quando ottengano la maggioranza dei voti dei presenti.

Alle sedute partecipano, con voto consultivo, il Segretario generale e il Direttore del Comitato Scientifico.

Le delibere sulle eventuali modifiche dello statuto e sul trasferimento della sede in altro Comune sono di competenza del Consiglio di amministrazione costituito esclusivamente dai soci fondatori.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario generale e da lui sottoscritti in uno con il Presidente.

ART. 10 - Del comitato esecutivo e degli amministratori delegati.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di costituire un Comitato esecutivo, composto da un numero variabile di persone, ai quali demandare tutte o parte delle proprie attribuzioni in materia di gestione ordinaria.

Con apposita deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, dovrà essere stabilito:

- Il numero dei componenti del Comitato esecutivo;
- Le persone che lo compongono;
- La durata del mandato;
- Le attribuzioni conferite.

Il Comitato esecutivo sarà in ogni caso presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Per la convocazione, riunioni, votazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste in materia di Consiglio di amministrazione, ivi inclusa la presenza con voto consultivo del Segretario generale e del Direttore del Comitato scientifico.

I membri del Comitato esecutivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dall'incarico.

Il Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, può altresì demandare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, al Vicepresidente o a singoli componenti del Consiglio di amministrazione.

Agli amministratori così delegati spetta altresì nei limiti delle attribuzioni delegate la legale rappresentanza della fondazione.

ART. 11 – Del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di componenti, nominati dal Consiglio di amministrazione tra docenti universitari ed esperti di chiara fama.

Il Comitato elegge nel suo seno il Direttore.

Il Comitato scientifico presiede all'attività scientifica della Fondazione e in particolare predispone i progetti specifici di attività scientifica, di ricerca e di formazione, sottoponendoli all'esame del Consiglio di amministrazione.

Nell'espletamento delle attività di studio e ricerca finalizzate a realizzare gli scopi statuari il Comitato gode di completa indipendenza e autonomia scientifica.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta del Consiglio di amministrazione.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Segretario generale partecipa alle sedute del Comitato con voto consultivo.

I verbali delle riunioni del Comitato scientifico sono raccolti a cura del Segretario Generale in apposito libro.

ART. 12 – Del Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione per quattro anni.

Sono attribuiti al Segretario generale i compiti seguenti:

- Curare la gestione amministrativa e contabile della Fondazione;
- Dirigere gli uffici e il personale eventualmente dipendente;
- Partecipare alle sedute degli Organi della Fondazione di cui agli articoli precedenti redigendo i relativi verbali, salvo l'intervento di un Notaio in qualità di verbalizzante;
- Coadiuvare il Presidente, dal quale direttamente dipende, nell'assicurare il funzionamento della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento i verbali delle riunioni saranno redatti e sottoscritti da persona designata dal Presidente.

ART. 13 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto alternativamente da un revisore effettivo e da un revisore supplente entrambi iscritti nel Registro dei revisori legali ovvero da un Collegio composto da tre membri effettivi, tra cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali, e da due supplenti, tra cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali.

È nominato dal Consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni e può essere

riconfermato.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, provvede al controllo della regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

ART. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

ART. 15 – Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE